



Comune di Isola di Capo Rizzuto
(Provincia di Crotona)

Regolamento per la disciplina dei Contratti

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA
COMMISSIONE STRAORDINARIA N° 52 DEL 14.10.2003

TITOLO I - Disposizioni generali

Capo I - Finalità e principi

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Principi

Capo II - Disposizioni comuni

- Art. 3 Norme applicabili
- Art. 4 Osservanza dei contratti di lavoro
- Art. 5 Disciplina del contenuto dei contratti

Capo III - Il Segretario generale e l'ufficio contratti

- Art. 6 Sovrintendenza e coordinamento dell'attività negoziale
- Art. 7 L'attività di rogito
- Art. 8 L'ufficio contratti

TITOLO II - La fase precontrattuale

Capo I - La legittimazione dei modi di scelta del contraente

- Art. 9 La *determinazione* a contrattare. Contenuti
- Art. 10 Modalità di scelta del contraente nei contratti passivi
- Art. 11 Modalità di scelta del contraente nei contratti attivi

Capo II - Le procedure di aggiudicazione

- Art. 12 Asta pubblica
- Art. 13 Licitazione privata
- Art. 14 Appalto concorso
- Art. 15 Trattativa privata
- Art. 16 Concorso di idee o per progetti
- Art. 17 Concessioni

Capo III - Norme comuni

- Art. 18 Pubblicità degli atti di gara
- Art. 19 Presidenza della gara
- Art. 20 Commissioni giudicatrici
- Art. 21 Offerte basse in modo anomalo
- Art. 22 Offerte in aumento
- Art. 23 Importo a base di gara e importo contrattuale
- Art. 24 Esclusione dalla contrattazione
- Art. 25 I controlli

TITOLO III - La conclusione del contratto

- Art. 26 Verbalizzazione delle attività precontrattuali
- Art. 27 Conclusione della fase precontrattuale
- Art. 28 Stipulazione del contratto
- Art. 29 Eseguitività del contratto
- Art. 30 Interventi di somma urgenza
- Art. 31 Soggetti competenti alla stipulazione
- Art. 32 Forma dei contratti
- Art. 33 Diritti di segreteria e spese contrattuali
- Art. 34 Cauzione provvisoria e definitiva
- Art. 35 Il repertorio dei contratti
- Art. 36 Originali e copie del contratto

TITOLO IV - La fase dell'esecuzione del contratto

- Art. 37 Responsabile dell'esecuzione
- Art. 38 Comunicazioni inerenti al contratto
- Art. 39 Cessione del contratto
- Art. 40 Subcontratti
- Art. 41 Cessione di somme dovute dal Comune

Art. 42 Modifiche delle prestazioni contrattuali
Art. 43 Termini di esecuzione
Art. 44 Corrispettivo - Modalità di pagamento
Art. 45 Penalità
Art. 46 Inadempimento contrattuale
Art. 47 Clausola risolutiva espressa
Art. 48 Controversie
Art. 49 Rinnovazione tacita

TITOLO V - Il collaudo

Art. 50 Obbligo del collaudo
Art. 51 Contenuto e forma del collaudo
Art. 52 Prestazione non conforme al contratto
Art. 53 Vizi occulti. Garanzia

TITOLO I - Disposizioni generali

Capo I **Finalità e principi** **Art. 1** **(Finalità)**

1. Il presente regolamento disciplina l'attività contrattuale del Comune, in attuazione dell'articolo 7 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2 **(Principi)**

1. Nella formazione, interpretazione ed esecuzione dei contratti il Comune conforma la propria attività ai principi di legalità, efficienza ed efficacia, correttezza amministrativa e massima trasparenza nelle procedure.

2. *Per tutte le procedure disciplinate dal presente regolamento deve essere indicato il responsabile del procedimento.*

3. *L'attivazione delle procedure disciplinate dal presente regolamento deve tener conto delle attribuzioni contenute nel regolamento per il funzionamento dei servizi economici.*

4. *Gli importi contenuti nel presente regolamento sono considerati al netto degli oneri fiscali.*

5. *Il Comune, perseguendo anche nell'attività contrattuale, l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, considera elemento qualificante il possesso di certificazioni di qualità e di certificazioni ambientali da parte delle imprese. Nelle procedure di scelta del contraente e nella redazione dei bandi di gara, il responsabile del procedimento dovrà individuare modalità di riconoscimento di tali certificazioni.*

Capo II **Disposizioni comuni** **Art. 3** **(Norme applicabili)**

1. L'attività contrattuale del Comune è disciplinata dalla normativa comunitaria, dalle leggi, dallo statuto nonché dal presente regolamento.

2. In particolare si applicano le seguenti norme fondamentali: a) per i lavori pubblici L.109/1994 e successive modificazioni e integrazioni, D.P.R. 554/1999 e D.M. 145/2000; b) per le forniture di beni D.lgs. 358/1992 e successive modificazioni e integrazioni; c) per le forniture di servizi D.lgs. 157/1995 e successive modificazioni e integrazioni; d) per le spese relative all'acquisizione in economia di beni e servizi D.P.R. 384/2001.

3. Per l'acquisto di beni e servizi il Comune aderisce di norma alle convenzioni ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In caso di acquisti in maniera autonoma vengono adottati i prezzi di tali convenzioni come base d'asta al ribasso.

4. Il Comune uniforma comportamenti e procedure contrattuali alle disposizioni e agli indirizzi dettati dallo Stato per contrastare la criminalità organizzata e la delinquenza mafiosa, collaborando con le autorità locali di governo ai fini della prevenzione di tale attività criminosa.

Art. 4 **(Osservanza dei contratti di lavoro)**

1. Chiunque, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di un contratto stipulato con il Comune, occupi personale dipendente, è obbligato ad attuare nei confronti dello stesso condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili - alla data del contratto - alle categorie e nella località in cui si effettuano le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

2. L'obbligo suddetto sussiste anche se il contraente non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti ovvero se receda da esse e permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi, fino alla loro rinnovazione.

3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, segnalata formalmente al Comune dalle amministrazioni o dagli enti pubblici competenti in materia - anche su iniziativa delle organizzazioni sindacali - il Comune si riserva il diritto di sospendere in tutto o in parte il pagamento del corrispettivo, fino alla regolarizzazione della posizione, attestata dalle autorità suddette. Il contraente in tal caso, non potrà vantare alcun diritto o pretesa per il ritardato pagamento.

4. I diritti e le garanzie a tutela del lavoro devono in ogni caso essere garantiti ad ogni prestatore d'opera a qualunque titolo associato all'impresa contraente.

5. Valgono, per gli appalti di opere pubbliche, le disposizioni speciali di legge.

Art. 5

(Disciplina del contenuto dei contratti)

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del presente regolamento, la *determinazione* a contrattare deve approvare la disciplina dettagliata del rapporto negoziale che si intende instaurare.

2. Detta disciplina può anche essere formulata, in tutto o in parte, per rinvio a norme quali capitolati generali o speciali predisposti da altre amministrazioni pubbliche: in tal caso la disciplina richiamata acquista natura contrattuale ed è applicabile in quanto non contrastante con le norme del presente regolamento.

3. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni di legge di carattere imperativo, ovvero anche quelle dispositive, quando, per gli oggetti da queste ultime disciplinati, non si ritenga in concreto di dettare una diversa regolamentazione.

4. Per i contratti atipici come pure per quelli misti, la disciplina di cui al comma 1 è formulata mediante applicazione analogica di quella relativa ai contratti tipici con i quali, nelle singole fattispecie, vi siano maggiori caratteristiche di affinità. Non sussistendo tipi analoghi per la disciplina specifica saranno comunque osservati i principi generali dell'ordinamento.

Capo III

Il segretario generale e l'ufficio contratti

Art. 6

(Sovrintendenza e coordinamento dell'attività negoziale)

1. Il segretario generale, *in collaborazione con il responsabile del servizio Segreteria – Ufficio contratti e appalti*, sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività negoziale disciplinata dal presente regolamento, nel rispetto dell'ambito di autonomia gestionale riservata ai responsabili di settore.

2. Per procedimenti contrattuali interessanti più settori *o servizi*, il segretario generale promuove - ove occorra - la riunione dei responsabili dei settori interessati al fine di concordare indirizzi operativi uniformi.

Art. 7

(L'attività di rogito)

1. Il segretario generale esercita le funzioni di ufficiale rogante nei limiti di cui *all'articolo 97, comma 4, lett. c), del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267*.

2. In caso di vacanza, assenza o impedimento del segretario generale, la funzione rogante è esercitata dal vice segretario generale.

3. Il contenuto e le modalità di rogito sono quelli indicati dagli articoli 49 e seguenti del capo I del titolo II della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in quanto applicabili.

4. L'Amministrazione può avvalersi di notai di fiducia, in particolare per gli atti che comportino la costituzione, modificazione, estinzione o trasferimento di diritti reali su beni immobili o mobili registrati in pubblici registri.

Art. 8 **(L'ufficio contratti)**

1. Per l'esercizio delle funzioni riferite alle attività contrattuali previste dal presente regolamento, il Comune si avvale di una apposita unità *operativa* denominata ufficio contratti.

2. La collocazione organica e la strutturazione dell'ufficio contratti sono disciplinate dal regolamento previsto dagli articoli 7 e 89 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in modo adeguato all'importanza delle funzioni allo stesso attribuite.

3. Il responsabile del settore *cui fa capo* l'ufficio contratti, con la collaborazione dei responsabili dei settori interessati, svolge gli adempimenti previsti dal presente regolamento connessi alla attività negoziale del Comune e specificatamente alla stipula dei contratti.

TITOLO II - La fase precontrattuale

Capo I

La legittimazione dei modi di scelta del contraente

Art. 9

(La determinazione a contrattare. Contenuti)

1. La stipulazione dei contratti, *compresi quelli disciplinati al successivo titolo VI*, è preceduta dalla *determinazione* di cui all'articolo 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. La *determinazione a contrattare assunta dai responsabili di settore nell'ambito delle rispettive competenze per materia* deve specificatamente indicare:

- a) il fine o l'interesse pubblico specifico che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, individuato nelle rispettive prestazioni;
- c) *le clausole essenziali*;
- d) le modalità di scelta del contraente che si intendono adottare *e le ragioni che ne sono alla base*;
- e) la parte cui fanno carico le spese contrattuali;
- f) la forma di stipula del contratto;
- g) l'impegno della spesa o l'accertamento dell'entrata che derivano dal contratto.

3. *In relazione a contratti di non rilevante entità e per esigenze non programmabili, il responsabile di settore può valutare la possibilità di indicare in tutto o in parte gli elementi di cui al precedente comma.*

4. La *determinazione a contrattare* deve prevedere, qualora richiesto dalla natura del procedimento, la composizione della commissione giudicatrice in conformità a quanto previsto dall'articolo 20.

Art. 10

(Modalità di scelta del contraente nei contratti passivi).

1. Per i contratti dai quali deriva una spesa per il Comune le modalità di scelta del contraente, da indicare nella *determinazione* di cui all'articolo 9, sono rispettivamente quelle di seguito indicate in corrispondenza delle diverse tipologie ed oggetti contrattuali.

- a) Appalto per l'esecuzione di opere, per la acquisizione di servizi e per la fornitura di beni: tutte le modalità ammesse dalla normativa comunitaria, statale e regionale vigente, utilizzando di volta in volta, sul fondamento di adeguata motivazione, quelle appropriate alla concreta fattispecie. *Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge n.289/2002, per l'acquisizione di servizi e per la fornitura di beni di importo superiore a 50.000 euro, si applicano le procedure con le modalità previste rispettivamente dal D. lgs. n. 157/1995 e dal D. lgs. n. 358/1992.*
- b) Locazione immobiliare: trattativa privata, previa gara ufficiosa in quanto possibile o opportuna in relazione all'esigenza concreta da soddisfare, con obbligo comunque di adeguata motivazione in ordine alla scelta del contraente ed alla congruità del corrispettivo.
- c) Contratto d'opera: trattativa privata, previa gara ufficiosa tra un congruo numero di ditte di fiducia, salvo - per casi particolari e giustificati ove la qualità del contraente è essenziale - trattativa diretta con una sola ditta.
- d) Contratto per prestazioni d'opera intellettuale.

Gli incarichi sono conferiti a professionisti singoli o associati individuati dai dirigenti con provvedimento motivato, avendo riferimento alla corrispondenza fra i requisiti professionali e culturali dei professionisti e le specifiche esigenze e/o prestazioni richieste per l'attuazione dei progetti contenuti nel piano esecutivo di gestione di rispettiva competenza, ed in conformità di quanto specificatamente previsto dal piano esecutivo di gestione medesimo.

Gli elenchi di professionisti disponibili alla assunzione di incarichi, vengono aggiornati annualmente al fine della iscrizione di nuovi professionisti. Decorso cinque anni dalla data dell'avvenuto inserimento negli elenchi, si procede alla verifica della disponibilità dei professionisti a permanere negli elenchi stessi.

Gli elenchi di cui al comma precedente, hanno funzione di supporto conoscitivo e non vincolano nella individuazione del professionista cui viene affidato l'incarico dal responsabile di settore, che procederà in conformità a quanto previsto al punto 1.

Sono fatte salve le norme speciali per gli appalti di opere pubbliche.

- e) Acquisti di beni immobili: trattativa diretta, sulla base di apposita stima del valore effettuata dal servizio comunale competente o da organi tecnici di altre amministrazioni pubbliche; quando il valore stimato eccede i 5.000 euro, si procede previo avviso pubblico, *salvo che con adeguata motivazione non si ritenga di procedere mediante trattativa privata.*
- f) Contratto di mutuo: trattativa privata, previa gara ufficiosa con invito rivolto ad almeno cinque istituti di credito, quando non siano operanti le condizioni di miglior favore eventualmente previste dal contratto di tesoreria.
- g) Altri contratti: asta pubblica o licitazione privata; qualora tali procedure non siano possibili od utili in relazione alla natura del contratto ed alle caratteristiche delle esigenze che con esso si intendono soddisfare, si procede mediante trattativa privata con adeguata motivazione qualora non si faccia luogo a gare ufficioso o confronti concorrenziali.

Art. 11

(Modalità di scelta del contraente nei contratti attivi)

1. Per i contratti dai quali deriva una entrata per il Comune, le modalità di scelta del contraente da indicare nella *determinazione* di cui all'articolo 9, sono rispettivamente quelle di seguito indicate in corrispondenza delle diverse tipologie ed oggetti contrattuali.

- a) Alienazione di beni immobili: asta pubblica, quando il valore stimato dal servizio comunale competente o da organi tecnici di altre amministrazioni pubbliche ecceda i 25.000 euro. Negli altri casi è ammesso il ricorso ordinario alla trattativa privata, previo avviso pubblico; quando il valore stimato non eccede i 5.000 euro, è consentita la trattativa diretta. Sono comunque fatti salvi i diritti di prelazione o altre analoghe situazioni giuridiche differenziate, come pure il ricorso alla trattativa diretta per motivate speciali circostanze, quali la destinazione degli immobili a finalità di pubblico interesse; deve essere garantita la convenienza economica del negozio, da valutarsi in riferimento al valore stimato o ad altre speciali circostanze, potendosi ammettere una riduzione del prezzo unicamente in favore di soggetti pubblici ed in relazione all'uso cui gli stessi destinano il bene immobile e in ogni caso nella osservanza di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- b) Alienazione di beni mobili: asta pubblica, salva la vendita di oggetti dichiarati fuori uso o di valore stimato non eccedente i 1.000 euro; in tal caso le modalità sono quelle previste nel regolamento di economato.
- c) Locazione o affitto di beni immobili: asta pubblica. Quando il valore locativo annuo stimato dal servizio provinciale competente o da organi tecnici di altre amministrazioni pubbliche non ecceda i 1.000 euro, è ammesso il ricorso alla trattativa privata, previe adeguate forme di pubblicità, con possibilità di trattativa diretta per motivate speciali circostanze. E' consentito, altresì provvedere ad affidamento senza gara qualora conduttore o affittuario sia un soggetto pubblico o privato che persegua statutariamente finalità di interesse collettivo, senza fini di lucro. Deve essere garantita la convenienza economica del contratto, potendosi ammettere una riduzione del canone unicamente a favore dei soggetti citati e in ogni caso nella osservanza di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241. L'assegnazione e la gestione degli immobili ad uso abitativo acquisiti, realizzati o recuperati a totale carico o col contributo dello stato, è regolato dalla disciplina legislativa statale e regionale per l'edilizia residenziale pubblica.

- d) Concessione in uso di beni demaniali o del patrimonio indisponibile: le modalità di scelta del concessionario, come pure la disciplina - unilaterale o convenzionale - del conseguente rapporto giuridico, sono stabilite nella *determinazione* che dispone per il singolo bene, garantendo comunque, ove possibile, un adeguato confronto concorrenziale.
- e) Alienazione di “relitti stradali”: il dirigente del servizio patrimonio è autorizzato alla alienazione di relitti stradali il cui importo stimato non superi i 500 euro.

Capo II **Le procedure di aggiudicazione**

Art. 12 **(Asta pubblica)**

1. Il procedimento dell'asta pubblica è disciplinato dalle norme comunitarie, statali e regionali vigenti.

2. I bandi di gara sono predisposti e pubblicati *dal servizio amministrativo lavori pubblici con la collaborazione del servizio interessato. Quando i bandi sono relativi alla vendita o all'acquisto di beni immobili, provvede l'ufficio competente alla gestione del patrimonio. Il servizio economato provvede autonomamente per le procedure di acquisto di beni e servizi di propria competenza.*

3. La sottoscrizione dei bandi - ai fini della loro pubblicazione - compete in ogni caso al responsabile del settore interessato.

4. L'ammissione e l'esclusione degli offerenti è compito *del responsabile del settore* che presiede la gara, il quale esercita tale attività conformandosi alle prescrizioni del bando e facendone risultare le motivazioni nel verbale di cui all'articolo 26.

5. L'aggiudicazione *provvisoria* avviene secondo i criteri e le modalità specificati nel bando ed è proclamata dal presidente della gara, che vi provvede nel giorno della gara medesima.

6. *Al responsabile del settore* compete di approvare l'aggiudicazione *definitiva*, ai sensi dell'articolo 27.

Art. 13 **(Licitazione privata)**

1. Il procedimento della licitazione privata è disciplinato dalle norme comunitarie, statali e regionali vigenti.

2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo precedente, *in quanto compatibili*.

Art. 14 **(Appalto concorso)**

1. L'Amministrazione può avvalersi, ricorrendone le condizioni di legge e con adeguata motivazione nella *determinazione* a contrattare, della procedura di aggiudicazione dell'appalto-concorso.

2. Il procedimento relativo è disciplinato dalle norme comunitarie e statali vigenti.

3. L'aggiudicazione avviene secondo i criteri e le modalità specificate nel bando e nell'invito ed è disposta *dal responsabile del settore*, che provvede sulla base del parere della apposita commissione di cui all'articolo 20.

4. Quando risulti opportuno in relazione alla natura della gara o per altre ragioni di cui deve essere resa motivazione, l'Amministrazione può stabilire con la *determinazione* che indice l'appalto, ed indicandolo altresì nella lettera di invito, che le offerte non potranno eccedere, a pena di esclusione, un prezzo massimo predeterminato.

Art. 15 **(Trattativa privata)**

1. L'Amministrazione può avvalersi, ricorrendone le condizioni di legge della procedura di aggiudicazione della trattativa privata.

2. Il procedimento relativo, è *individuato di volta in volta* nella *determinazione* a contrattare che dovrà indicare i criteri di scelta del contraente, di norma riferiti al prezzo più basso, *inferiore a quello posto a base di gara*, ovvero - quando la prestazione oggetto del contratto debba essere definita in sede di trattativa - al prezzo e ad altri elementi componenti l'offerta, quali il rendimento, il valore tecnico e simili. *Nel caso di trattativa privata previa gara ufficiosa, dovranno essere richieste almeno cinque offerte.*

3. Nel caso sia esperita gara ufficiosa, la verifica delle offerte presentate e la loro valutazione, sono effettuate da una commissione informale composta dal responsabile del settore che ha *adottato* la *determinazione* a contrattare o suo delegato, che la istituisce e presiede, e da almeno due dipendenti comunali; delle operazioni di gara viene redatto verbale, sottoscritto da tutti i componenti la commissione.

4. Il responsabile del settore, in relazione alla natura e all'entità del contratto, può esperire, in via preventiva e senza preconstituire obbligazioni giuridiche, gare o sondaggi esplorativi e adottare formale decisione di affidamento di lavori o forniture già corredata della indicazione nominativa del contraente e della relativa offerta.

5. E' consentito il ricorso in via ordinaria al sistema della trattativa privata per appalti di lavori pubblici di importo complessivo non superiore a 50.000 euro. Per i lavori di importo non superiore a 3.000 euro si procede di norma a trattativa diretta. Per i lavori di importo superiore a 3.000 euro e fino a 10.000 euro, si procede di norma a trattativa diretta previa documentata indagine di mercato da svolgersi con almeno tre ditte. Per i lavori di importo superiore a 10.000 euro e fino a 50.000 euro si procede di norma attraverso gara ufficiosa con un numero non inferiore a cinque ditte. E' comunque rimesso al responsabile del procedimento, di valutare di volta in volta l'opportunità di non ricorrere alle procedure di cui sopra, in relazione all'urgenza o ad altre particolari esigenze, dandone adeguata motivazione nella determina a contrattare. In ogni caso si dovrà avere cura di ottenere le migliori condizioni per l'Amministrazione, sia in ordine alla qualità che ai prezzi, tramite appositi sondaggi esplorativi.

Art. 16 **(Concorso di idee o per progetti)**

1. Per il conferimento degli incarichi di cui all'articolo 10, lettera d), *ultimo capoverso*, ed in ogni altro caso in cui l'Amministrazione intenda sollecitare l'apporto creativo di terzi tramite confronto concorrenziale di elaborati intellettuali, indice un concorso di idee o per progetti mediante pubblico avviso ovvero con invito rivolto ad un congruo numero di professionisti.

2. Allo svolgimento della procedura concorsuale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del *D.P.R. 2 dicembre 1999, n. 554*.

3. La *determinazione* con la quale il *responsabile di settore* dispone di ricorrere al concorso, indica le ragioni di tale scelta ed adotta le disposizioni eventualmente occorrenti a modifica o integrazione della disciplina richiamata al comma 2.

4. La valutazione degli elaborati è affidata ad apposita commissione, la cui composizione è *stabilita* con la *determinazione* di cui al comma precedente. Per le modalità di funzionamento si applicano le disposizioni dell'articolo 20.

5. Il *responsabile di settore*, sentita la commissione di cui al comma precedente, *determina* la conclusione del concorso. L'utilizzo degli elaborati eventualmente premiati e fatti propri è rimesso al giudizio dell'Amministrazione, senza che i concorrenti possano al riguardo vantare alcun titolo salvo le norme sul diritto morale dell'autore.

Art. 17 **(Concessioni)**

1. Per la concessione di pubblici servizi *si applicano gli articoli 113 e 113 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267*. Competente a deliberare è il consiglio, ai sensi dell'articolo 42, 2° comma lettera e) del *D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267*.

2. Per la concessione in uso dei beni demaniali o del patrimonio indisponibile si applica l'articolo 11, lett. d), del presente regolamento.

Capo III
Norme comuni
Art. 18
(Pubblicità degli atti di gara)

1. Fatto salvo il diritto di accesso ai documenti amministrativi formati nei procedimenti di gara, per il cui esercizio sono stabilite le relative modalità in apposito regolamento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, le forme di pubblicità degli atti dei procedimenti di gara sono quelle previste dalla legge; quando sussistano ambiti di discrezionalità relativamente a forme di pubblicità che comportano oneri di spesa, spetta *al responsabile di settore* stabilirne la relativa disciplina.

2. Ove per alcuni tipi di contratto la legge non provveda, la *determinazione* a contrattare prescriverà le forme ritenute più idonee, ai fini dell'efficacia dell'informazione.

Art. 19
(Presidenza della gara)

1. Le gare da espletare mediante asta pubblica o licitazione privata sono presiedute dal responsabile di settore che ha *adottato* la *determinazione* a contrattare.

2. Alle gare di cui al comma che precede, è presente, *oltre a due testimoni*, il segretario generale, *o in sua vece, il vice-segretario generale*, con funzioni verbalizzanti e notarili.

3. Nell'appalto concorso la gara è presieduta dal presidente della commissione di cui all'articolo 20, alla quale competono tutti gli adempimenti per l'espletamento della gara stessa; le operazioni relative alla ammissione ed esclusione degli offerenti, sono svolte in seduta pubblica.

Art. 20
(Commissioni giudicatrici)

1. *Può* essere nominata una commissione giudicatrice con il compito di formulare proposte conclusive, oltre che nell'appalto concorso, nelle gare pubbliche in cui il criterio di scelta del contraente richieda la valutazione di più elementi componenti l'offerta ovvero in cui occorra verificare la composizione di offerte anomale o in aumento.

2. La nomina della commissione compete al responsabile *del settore interessato*. *L'atto con cui viene nominata la commissione deve precisare in quale misura devono essere compensati gli esperti esterni all'Amministrazione*.

3. La commissione, di natura esclusivamente tecnica e composta da un numero di membri in ogni caso dispari, opera come collegio perfetto tutte le volte che assume decisioni. Le sedute della commissione non sono pubbliche; le votazioni sono rese in forma palese e vengono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.

4. Le proposte conclusive sono contenute in apposito verbale formato da un funzionario amministrativo designato dal presidente della commissione; il verbale è sottoscritto nei modi in cui all'articolo 26, comma 2.

5. Le proposte della commissione, salvo il giudizio di anomalia delle offerte, non sono vincolanti per l'Amministrazione che, nel *determinare* ai sensi dell'articolo 27, può non procedere alla aggiudicazione sia a causa della eccessiva onerosità della spesa prevista dalla soluzione progettuale prescelta dalla commissione che per altre motivate ragioni di interesse pubblico.

Art. 21
(Offerte basse in modo anomalo)

1. Ove si riscontri la presenza di offerte recanti ribassi manifestamente anomali, l'aggiudicazione avviene a titolo provvisorio; il responsabile di settore che presiede la gara attiva il procedimento di verifica delle offerte anomale, in ogni caso, secondo le modalità e procedure previste dalla legge per i contratti di appalto di opere pubbliche o di pubbliche forniture, secondo i casi.

Art. 22
(Offerte in aumento)

1. Quando gli atti che disciplinano la procedura contrattuale prevedono l'ammissibilità anche di offerte in aumento, e tale risulta in concreto l'offerta migliore, il relativo procedimento si conclude in via provvisoria, riservandosi l'Amministrazione di valutare la congruità dell'aumento nonché, in caso affermativo, la possibilità di reperire le risorse occorrenti a fronteggiare la maggiore spesa. E' fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di negoziare con l'aggiudicatario eventuali miglioramenti.

2. La valutazione di congruità è effettuata dall'ufficio che ha formulato la proposta di contratto, nei trenta giorni successivi.

3. *Il responsabile di settore*, quando ritenga di non far luogo all'aggiudicazione definitiva, *determina* motivando entro trenta giorni dalla valutazione di congruità.

4. Qualora la prestazione oggetto del contratto da aggiudicare sia riducibile in misura atta a mantenere comunque caratteristiche di funzionalità ai risultati, gli atti di gara di cui al comma 1 prevedono la possibilità di procedere alla aggiudicazione nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 23
(Importo a base di gara e importo contrattuale)

1. Qualunque sia *la modalità* di scelta del contraente, la *determinazione* a contrattare e gli atti di gara possono prevedere che, in caso di offerta a ribasso, l'importo di aggiudicazione sia automaticamente pari a quello posto a base della gara. Tale facoltà - a valere per ribassi comunque non superiori al 25% - è consentita unicamente per contratti aventi ad oggetto opere o interventi consistenti in categorie di lavoro ripetitive, valutate a misura e il cui quantitativo - come da motivata relazione tecnica - risulti utilmente aumentabile per il miglior perseguimento degli scopi cui il contratto medesimo è finalizzato; in ordine a quanto precede, *il responsabile di settore competente* adotta le conseguenti determinazioni di cui all'articolo 27.

Art. 24
(Esclusione dalla contrattazione)

1. Sono esclusi dalla contrattazione con l'Amministrazione coloro che, in precedenti contratti, si siano resi colpevoli di negligenze, malafede o gravi inadempienze -particolarmente nelle materie di cui all'articolo 4 - debitamente comprovate.

2. Le cause di esclusione di cui al comma 1 sono indicate negli appositi provvedimenti di cui agli articoli 12, 13 e 14.

3. Sono fatte salve le norme speciali disciplinanti i casi di esclusione per gli appalti di opere pubbliche e per le pubbliche forniture.

Art. 25
(I controlli)

1. *Di norma si procede al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte solo dalla impresa aggiudicataria in sede di gara.*

2. *E' comunque facoltà del responsabile del procedimento disporre controlli sulle dichiarazioni prodotte dalle imprese non aggiudicatarie.*

3. *Per i contratti stipulati a seguito di trattativa privata o con le procedure di cui ai successivi articoli 54 e 60, l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni dovrà essere posta in essere avendo riguardo al criterio della semplificazione amministrativa.*

TITOLO III - La conclusione del contratto
Art. 26
(Verbalizzazione delle attività precontrattuali)

1. Per le gare pubbliche di cui agli articoli 12 e 13 l'aggiudicazione *provvisoria* è fatta constare in apposito verbale *redatto* nei modi di cui all'articolo 19, *comma 2*, sottoscritto dal presidente e dal segretario e da due testimoni.

2. Per l'appalto concorso di cui all'articolo 14, la proposta di aggiudicazione è fatta constare in apposito verbale formato dal segretario della commissione giudicatrice e sottoscritto dal medesimo e da tutti i membri della commissione stessa; allo stesso modo si provvede per attestare gli esiti del concorso di idee o per progetti di cui all'articolo 16.

3. Per la trattativa privata, di cui all'articolo 15, la proposta di aggiudicazione è fatta constare nel verbale previsto al comma 3 dell'articolo medesimo.

Art. 27

(Conclusione della fase precontrattuale)

1. Alla conclusione della fase procedimentale disciplinata dagli articoli che precedono provvede in ogni caso il responsabile di settore *competente*, previa verifica della regolarità del procedimento, dell'attualità dell'interesse pubblico a contrattare e della piena rispondenza ad esso del contratto che si intende stipulare.

2. La *determinazione di aggiudicazione definitiva* è adottata entro trenta giorni dalla data di *comunicazione della conclusione dei controlli o, in mancanza, dalla data di sottoscrizione del verbale di cui all'art. 26*.

3. Quando la verifica di cui *ai commi precedenti* dà esito negativo, *il responsabile di settore competente* nel termine di cui al comma 2, adotta i provvedimenti conseguenti.

Art. 28

(Stipulazione del contratto)

1. La stipulazione del contratto, nelle forme di cui agli articoli che seguono, avviene entro *sessanta* giorni dalla esecutività della *determinazione* di cui all'articolo 27.

2. La persona che rappresenta la parte contraente è tenuta a provare la propria legittimazione e la propria identità nei modi di legge.

3. Il contraente ha diritto comunque di essere liberato da ogni suo impegno, senza pretesa di alcun compenso, qualora negli atti della fase precontrattuale fosse indicato espressamente un termine di validità dell'offerta e la stipula non intervenga entro detto termine *per causa non imputabile al contraente*; in tal caso deve essere formalmente comunicata al Comune la volontà di sciogliersi dall'impegno.

Art. 29

(Eseguibilità del contratto)

1. Il contratto acquista efficacia ed è eseguibile ad ogni effetto dalla data della stipulazione.

2. Quando sussistano ragioni di urgenza, debitamente comprovate dagli uffici competenti, il responsabile di settore ha facoltà di autorizzare la esecuzione *della prestazione, previa* in ogni caso *l'adozione della determinazione* di cui all'articolo 27.

3. Nei casi di anticipata esecuzione del contratto, ai sensi del comma precedente, competono all'aggiudicatario tutte le spettanze pattuite *in corrispondenza dei lavori eseguiti*.

Art. 30

(Interventi di somma urgenza)

1. Qualora ricorrano circostanze nelle quali *sia giustificata la realizzazione immediata di interventi in assenza dei quali siano in pregiudizio la tutela di persone o cose ovvero si prefigurino l'interruzione di pubblici servizi essenziali, né sia possibile adottare* altre misure comunque idonee a *garantire tali esigenze primarie*, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può ordinare *l'esecuzione degli interventi necessari* in deroga alle norme del presente regolamento e nei limiti di quanto indispensabile a ripristinare condizioni di sicurezza *e/o la continuità dei servizi essenziali in pregiudizio*. Delle ordinazioni deve essere dato comunque immediato avviso *al responsabile di settore* con qualsiasi mezzo.

2. Entro il più breve termine e comunque non più tardi di dieci giorni dall'avviso, il responsabile di settore deve trasmettere *alla giunta* una relazione dettagliata comprensiva di perizia giustificativa della spesa.

3. E' fatto obbligo *al responsabile di settore* di cui al comma 2, di accertare la sussistenza in bilancio delle risorse atte a fronteggiare, anche tramite eventuali variazioni del bilancio medesimo, la spesa da sostenere *convalidando le ordinazioni a terzi effettuate* in via d'urgenza. Qualora l'urgenza sia tale da impedire l'effettuazione, anche sommaria, di detto accertamento, dovrà esserne data motivazione nella relazione di cui al comma 2.

Art. 31

(Soggetti competenti alla stipulazione)

1. I responsabile di settore stipulano, in rappresentanza della Amministrazione, i contratti che si riferiscono all'ambito di attività degli uffici cui sono preposti.

2. La competenza è del responsabile di settore che ha *adottato la determinazione* a contrattare.

Art. 32

(Forma dei contratti)

1. I contratti sono stipulati in forma pubblica amministrativa *a ministero* del segretario generale in qualità di ufficiale rogante, oppure in forma pubblica a ministero di notaio, quando ritenuto opportuno *dal* segretario generale.

2. I contratti possono essere stipulati anche per scrittura privata, qualora l'aggiudicazione sia intervenuta in esito a trattativa privata *e l'importo sia fino a 50.000 euro*.

Art. 33

(Diritti di segreteria e spese contrattuali)

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico dei contraenti con il Comune, salvo che la legge o la *determinazione* a contrattare non dispongano diversamente.

2. I contratti sia in forma pubblica che per scrittura privata *autenticata* sono altresì soggetti alla applicazione dei diritti di segreteria nei casi e per gli importi stabiliti dalla legge.

3. L'accertamento dei diritti di cui al comma precedente e la determinazione del relativo ammontare, come pure l'importo presunto delle spese contrattuali, compete *al responsabile di settore cui fa capo* l'ufficio contratti, il quale è tenuto a provvedervi in modo da garantire il rispetto del termine di cui all'articolo 28, comma 1.

4. Per i contratti di durata pluriennale, ove l'ammontare delle spese dei diritti sia determinato in ragione dell'anno, i versamenti per gli anni successivi al primo sono effettuati nei modi stabiliti in ciascun contratto.

5. Il versamento delle spese e dei diritti, nell'ammontare complessivo come sopra determinato, è effettuato prima della stipulazione presso l'ufficio di economato, cui spetta operare il conguaglio redigendo apposito rendiconto.

Art. 34

(Cauzione provvisoria e definitiva)

1. Nei procedimenti di cui agli articoli 12, 13 e 14, l'Amministrazione *può richiedere* agli offerenti la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia della serietà della partecipazione, con facoltà di incameramento qualora l'aggiudicatario non intenda stipulare il contratto nei termini previsti. In tale caso sono comunque fatte salve le azioni per il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

2. L'entità, nella misura minima del 2% dell'importo a base di gara, e le modalità di prestazione della cauzione provvisoria sono stabilite nel bando o nella lettera d'invito.

3. La cauzione definitiva, di entità non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, è richiesta a garanzia della corretta esecuzione del contratto. Tale cauzione viene costituita dall'aggiudicatario nei modi e termini stabiliti nel bando, nell'invito, nel capitolato speciale o comunque nel progetto di contratto previamente reso noto ed accettato come condizione per la

partecipazione alla gara o alla trattativa; l'accertamento della regolare costituzione della cauzione spetta ai soggetti competenti alla stipula che ne danno attestazione in contratto.

4. Non si fa luogo alla cauzione per i contratti stipulati in una delle forme semplificate di cui all'articolo 32, comma 3, *lettere a) e b)*, nonché per quelli stipulati con soggetti pubblici o a partecipazione pubblica. La cauzione può non essere richiesta per quei contratti in cui la prestazione da rendere all'Amministrazione debba essere interamente eseguita prima del pagamento del corrispettivo pattuito.

5. La cauzione copre gli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Le fideiussioni cauzionali devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ed inoltre devono prevedere la necessità di provvedimento espresso di svincolo da parte della stazione appaltante medesima.

6. Sono fatte salve in ogni caso le norme speciali e specificatamente quelle relative ai contratti d'appalto di opere pubbliche.

Art. 35

(Il repertorio dei contratti)

1. A cura del segretario generale e sotto la sua personale responsabilità è tenuto un registro repertorio, sul quale debbono essere annotati giorno per giorno, in ordine progressivo, tutti i contratti, rogati in forma pubblica amministrativa *e quelli* stipulati per scrittura privata quando debba farsi luogo a registrazione fiscale in termine fisso.

2. Il segretario generale, a mezzo dell'ufficio contratti, provvede alla conservazione del repertorio e degli originali dei contratti in appositi fascicoli ordinati secondo il rispettivo numero di repertorio.

3. *I contratti stipulati a mezzo di scrittura privata, non soggetti a registrazione fiscale, sono annotati in apposito registro.*

Art. 36

(Originali e copie del contratto)

1. Il contratto è formato in originale, per gli atti della Amministrazione; altri originali sono formati se le parti ne abbiano fatta preventiva richiesta.

2. Alla parte contraente privata è rilasciata comunque copia del contratto con gli estremi di repertoriazione.

3. L'ufficio contratti cura la trasmissione delle copie occorrenti, corredate degli estremi di repertoriazione e registrazione, al responsabile di settore che ha provveduto alla stipula ed agli altri responsabile di settore interessati all'esecuzione dei contratti.

TITOLO IV - La fase dell'esecuzione del contratto

Art. 37

(Responsabile dell'esecuzione)

1. Dell'esecuzione del contratto è di norma responsabile il responsabile del settore che ha proposto il contratto medesimo; tale responsabilità può essere assegnata, con atto scritto e comunicato al terzo contraente, al funzionario dell'unità operativa direttamente interessata alle prestazioni dedotte in contratto.

2. Il responsabile dell'esecuzione del contratto è tenuto alla vigilanza sul regolare adempimento delle prestazioni e all'assunzione di tutte le misure a tale scopo occorrenti, ivi compreso l'assenso a sospensioni e proroghe, nell'ambito dei poteri ad esso spettanti.

3. Qualora durante l'esecuzione si prospettino gravi irregolarità o ritardi ovvero occorra recare modifiche all'oggetto della prestazione del terzo e comunque in tutti i casi in cui vi sia necessità di provvedimenti da parte dell'Amministrazione, il responsabile è tenuto ad effettuare immediatamente le opportune segnalazioni.

4. Sono fatte salve le norme speciali sulla direzione dei lavori per gli appalti di opere pubbliche.

Art. 38
(Comunicazioni inerenti al contratto)

1. Le comunicazioni dell'Amministrazione, dalle quali decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali o cui comunque sono connessi effetti giuridici per le parti, sono effettuate di norma, e salve le altre forme prescritte dalla legge, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla ditta nel domicilio legale indicato nel contratto.

2. Le comunicazioni di cui al comma precedente possono essere *altresì* effettuate:

- a) in modo diretto, per consegna al rappresentante legale della ditta o ad altro suo apposito incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta datata e firmata;
- b) *tramite invio per telefax o e-mail agli indirizzi comunicati o indicati dalla ditta;*

3. Le comunicazioni all'Amministrazione, alle quali la ditta contraente intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite consegna diretta al responsabile di settore contro rilascio di ricevuta datata e firmata.

4. *Le modalità di cui al comma 2, lett. b), valgono anche per le comunicazioni della ditta.*

Art. 39
(Cessione del contratto)

1. E' fatto divieto di cedere, in tutto o in parte, qualunque contratto stipulato con il Comune.

2. Per circostanze speciali debitamente motivate e da valutarsi caso per caso, la cessione può essere autorizzata *dal responsabile di settore*. Il soggetto proposto come cessionario deve possedere tutti i requisiti di idoneità prescritti per il cedente, che resta comunque obbligato verso il Comune qualora il cessionario non adempia le sue obbligazioni.

3. La cessione del contratto, non autorizzata alle condizioni e per i casi di cui al comma 2, è priva di qualunque effetto nei confronti dell'Amministrazione e costituisce titolo per la risoluzione del contratto, senza necessità di ricorso ad atti giudiziari e per il conseguente risarcimento dei danni, con rivalsa comunque sulla cauzione eventualmente prestata.

4. *Sono ammesse le cessioni di contratto connesse alla cessione di azienda o ramo d'azienda nei casi previsti dalle norme vigenti.*

5. Sono fatte salve in ogni caso le norme di legge che per determinati tipi di contratto statuiscano il divieto di cessione e la nullità del contratto ceduto.

Art. 40
(Subcontratti)

1. L'aggiudicatario di qualunque contratto è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni assunte; è conseguentemente fatto divieto di far eseguire ad altri, totalmente o parzialmente, mediante subcontratti, le prestazioni medesime.

2. Per circostanze speciali debitamente motivate e da valutarsi caso per caso, il subcontratto parziale può tuttavia essere autorizzato dal responsabile del settore, a condizione che l'Amministrazione sia interpellata in via preventiva e che il soggetto proposto come subcontraente sia in possesso, nel grado adeguato, dei requisiti di idoneità prescritti per il contraente principale.

3. Il subcontratto, non autorizzato alle condizioni e per i casi di cui al comma 2, è privo di qualunque effetto nei confronti dell'Amministrazione e può, in relazione alla sua consistenza, costituire titolo per la risoluzione del contratto principale senza necessità di ricorso ad atti giudiziari e per il conseguente risarcimento dei danni, con rivalsa comunque sulla cauzione eventualmente prestata.

4. Nei casi di subcontratto, rimane invariata la responsabilità del contraente principale il quale continua a rispondere pienamente di tutti gli adempimenti contrattuali. A richiesta dell'Amministrazione il subcontraente è tenuto a trasmettere copia del subcontratto stipulato.

5. Non sono in ogni caso considerati subcontratti gli approvvigionamenti che il contraente deve normalmente effettuare presso terzi per mettersi in grado di eseguire l'obbligazione assunta.

6. Si fa rinvio alla legge per la disciplina del subappalto e degli altri contratti derivati dal contratto d'appalto di opera pubblica; l'autorizzazione è rilasciata dal dirigente di cui all'articolo 37.

Art. 41
(Cessione di somme dovute dal Comune)

1. Per le cessioni da parte di terzi creditori di somme dovute dal Comune, a qualunque titolo in dipendenza di contratti, si osservano le norme della contabilità dello Stato salvo che le cessioni medesime, per specifici contratti, non siano vietate dalla legge o da espressa clausola contrattuale.

2. *Per i lavori pubblici si applicano le specifiche norme di riferimento.*

Art. 42
(Modifiche delle prestazioni contrattuali)

1. E' fatto divieto di introdurre variazioni o aggiunte di qualunque tipo all'oggetto delle prestazioni come dedotte in contratto, se non nei modi di cui ai commi seguenti.

2. Quando variazioni o aggiunte si rendono necessarie o si ritengono opportune per la migliore esecuzione del contratto, *il responsabile di settore competente dispone con provvedimento motivato.*

3. Si applica, in caso di urgenza o comunque per evitare dannose soluzioni di continuità, il disposto dell'articolo 29, comma 2.

4. Chi dà disposizioni intese ad introdurre le variazioni od aggiunte di cui al comma 1, senza esserne legittimato nei modi che precedono, è responsabile direttamente di tali modifiche; parimenti è responsabile il terzo contraente che esegue tali modifiche senza ordine scritto riportante gli estremi *del provvedimento* di cui al comma 2.

5. Per le modifiche che comportano un aumento o una diminuzione della prestazione entro il quinto dell'importo contrattuale, il contraente privato è tenuto ad assoggettarvisi alle stesse condizioni; oltre tale limite ha diritto alla risoluzione del contratto, fatta salva la corresponsione del prezzo delle prestazioni comunque eseguite.

Art. 43
(Termini di esecuzione)

1. L'esecuzione del contratto ha inizio, di norma, non oltre 45 giorni dalla data della sua *stipula.*

2. I termini di esecuzione *del contratto* decorrono dalla data di inizio *dei lavori o delle forniture*, da comprovarsi in apposito verbale, qualora lo preveda la legge o il contratto o comunque quando ricorra la necessità di effettuare in contraddittorio operazioni preliminari; in caso contrario i termini decorrono dall'ordine di inizio comunicato nei modi di cui all'articolo 38.

3. Salvi i casi di forza maggiore e altre circostanze speciali previste dalla legge, da farsi comunque constare in apposito atto a cura del responsabile di settore, l'esecuzione del contratto non può essere per nessun motivo sospesa o rallentata.

4. Fuori dai casi di cui al comma precedente, il ritardo nell'esecuzione, qualora non configuri inadempimento, comporta l'applicazione della penale stabilita in contratto, il cui importo è trattenuto dal corrispettivo dovuto.

Art. 44
(Corrispettivo - Modalità di pagamento)

1. Il corrispettivo delle prestazioni contrattuali da rendersi all'Amministrazione è di norma fisso e invariabile ed è altresì comprensivo di ogni spesa occorrente per l'esecuzione integrale del contratto.

2. Il corrispettivo, liquidato dal responsabile di settore di cui all'articolo 37, è pagato di norma a seguito di regolare esecuzione del contratto. Possono farsi pagamenti in conto, in ragione della prestazione parzialmente eseguita, qualora lo prevedano gli usi, lo richieda la natura del contratto o lo richiedano le modalità particolarmente gravose della prestazione; tale possibilità deve essere comunque prevista in contratto.

3. Di norma e salvi gli usi vigenti per determinati tipi di contratto, non può farsi luogo ad anticipazioni del prezzo, eccettuata la quota di esso computata a titolo di rimborso spese.

4. Salvo diversa pattuizione eventualmente stabilita nel contratto nelle sue diverse forme stabilite nel precedente art. 32 o nel buono d'ordine, il termine per il pagamento è fissato in:

- a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
- c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui perviene la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
- d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora la fattura o la richiesta equivalente di pagamento pervenga in epoca non successiva a tale data.

5. La liquidazione tecnica della fattura o di altra nota di debito dovrà di norma pervenire al Servizio Ragioneria almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di pagamento, al fine di garantire il rispetto dei tempi di cui al comma precedente.

6. Sono fatte salve le norme speciali in materia di lavori pubblici.

Art. 45 (Penalità)

1. Il contraente è soggetto a penalità, consistenti di regola in somme di denaro, quando non ottemperi a prescrizioni determinate ovvero esegua con ritardo gli adempimenti posti a suo carico.

2. Il contratto determina entità e modi di applicazione delle penalità, in rapporto alla rilevanza che le inadempienze rivestono nell'economia del contratto stesso.

3. Spetta in ogni caso al responsabile di settore attestare le circostanze che danno luogo all'applicazione delle penalità e l'ammontare concreto delle stesse.

4. Le penalità sono trattenute sugli importi degli acconti e delle rate di saldo; quando sono insufficienti tali crediti, possono essere trattenute sulla cauzione: in tal caso l'importo della cauzione deve essere reintegrato nei termini comunicati dal dirigente di cui all'articolo 37.

5. Quando non è diversamente pattuito nel contratto, le penalità non precludono la richiesta del risarcimento dei danni ulteriori.

Art. 46 (Inadempimento contrattuale)

1. Per i casi di irregolarità o ritardi non configuranti inadempimento in senso proprio, spetta al responsabile di settore adottare le misure ritenute necessarie. Compete al responsabile di settore disporre la risoluzione del contratto medesimo per inadempimento.

2. Compete alla giunta, sulla base di circostanziata proposta del responsabile di settore di cui al comma precedente, promuovere eventuali azioni legali per la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.

3. In materia di lavori pubblici la risoluzione può essere disposta ai sensi dell'art. 118 del D.P.R. 554/1999 ovvero per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo con le procedure previste dagli articoli 119 e 120 del D.P.R. 554/1999. Il responsabile del procedimento procede poi secondo quanto previsto dall'art 121 del medesimo D.P.R.

Art. 47 (Clausola risolutiva espressa)

1. E' fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di inserire in ogni singolo contratto una clausola risolutiva espressa secondo quanto stabilito dal 1° comma dell'art. 1456 codice civile. In tal caso la risoluzione opera di diritto quando la Provincia dichiara all'altra parte che intende valersi della clausola risolutiva.

Art. 48
(Controversie)

1. *Qualsiasi controversia di natura tecnica o amministrativa, riferita all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto può essere rimessa al giudizio di un collegio arbitrale, qualora il contratto rechi apposita clausola compromissoria ovvero se le parti decidano in tal senso mediante concorde decisione risultante da atti scritti.*

2. *Il collegio è composto di norma da tre arbitri, nominati uno da ciascuna parte ed il terzo di comune accordo dai primi due, ovvero, in caso di mancato accordo dal presidente del tribunale civile del foro di Crotona.*

3. Per il Comune la nomina compete al responsabile di settore mentre spetta alla giunta deliberare l'eventuale compromesso.

4. Il collegio si riunisce presso l'Amministrazione comunale e decide secondo diritto, nel termine concordato tra le parti.

5. Per quanto non disposto nei commi precedenti si applicano integralmente le norme degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

6. *Nel contratto sarà indicata, di norma, la competenza del foro di Crotona.*

7. Qualora le parti non si accordino per il rimedio di cui al 1° comma, può essere esperito ricorso al giudice ordinario a norma del codice di procedura civile.

8. Ad integrazione ed anche in deroga a quanto disposto nei commi precedenti, per le controversie relative a contratti d'appalto di opera pubblica si applicano le norme speciali disposte con legge.

Art. 49
(Rinnovazione tacita)

1. Tutti i contratti devono avere termine certo e incondizionato di scadenza.

2. Qualora, per taluni tipi di contratto, sia prevista secondo gli usi la clausola di rinnovazione tacita salvo disdetta entro un termine prefissato, tale clausola ha piena efficacia tra le parti. L'Amministrazione tuttavia, anche quando non intenda dare disdetta, *adotterà con atto espresso* entro il termine, il rinnovo del contratto.

TITOLO V - Il collaudo
Art. 50 (Obbligo del collaudo)

1. *Tutte le prestazioni contrattuali sono soggette a collaudo tecnico, ai fini della loro accettazione.*

2. In relazione alla natura e all'entità delle prestazioni contrattuali, la liquidazione tecnica può valere come collaudo di cui al presente titolo per la spesa da sostenere a pagamento del corrispettivo.

3. Il collaudo è effettuato da dipendenti provinciali esperti in materia, nominati dal responsabile di settore interessato; in relazione a prestazioni di particolare complessità, *il responsabile di settore* ha facoltà di nominare esperti esterni all'ente ovvero anche una commissione di collaudo.

4. Per le prestazioni di beni e servizi aventi carattere continuativo, il collaudo consiste nell'accertamento periodico del corretto adempimento delle prestazioni medesime.

5. *Per la disciplina del collaudo di opere pubbliche, sotto il profilo sostanziale e procedurale è fatto rinvio alla normativa speciale vigente; le norme del presente titolo si applicano in via sussidiaria.*

Art. 51
(Contenuto e forma del collaudo)

1. Il collaudatore, ovvero la commissione di collaudo, accertata la rispondenza della prestazione a tutte le prescrizioni contrattuali nonché la regolarità dei pagamenti in conto eventualmente effettuati, emette il certificato di collaudo.

1. Detto certificato dà conto di tutte le operazioni effettuate ed è sottoscritto anche da un rappresentante della ditta contraente, qualora vi sia stato contraddittorio.

3. *L'Amministrazione, con atto del responsabile del settore interessato, approva il collaudo e conseguentemente accetta in via definitiva la prestazione resa.*

Art. 52

(Prestazione non conforme al contratto)

1. Il collaudatore, in caso di prestazione difettosa o comunque non conforme al contratto, dispone ove possibile per la regolarizzazione, assegnando al contraente un congruo termine; è fatta salva l'applicazione di eventuali penalità per ritardo.

2. Il collaudatore, in casi particolari ed ove ne rilevi e motivi opportunità, può proporre all'Amministrazione di accettare la prestazione non conforme, con adeguato sconto sul prezzo.

3. *Il responsabile di settore, qualora il collaudo abbia esito negativo, decide di rifiutare la prestazione non conforme e adotta altresì, a carico del contraente, gli altri provvedimenti ritenuti opportuni ivi compreso l'incameramento della cauzione.*

Art. 53

(Vizi occulti. Garanzia)

1. L'intervenuta accettazione non libera il contraente da eventuali difetti o imperfezioni della prestazione eseguita, non rilevabili al momento del collaudo; a tal fine nei contratti deve essere pattuito un congruo periodo di garanzia.

2. La garanzia obbliga il contraente ad eliminare a proprie spese tutti i vizi riscontrati, entro il termine stabilito in contratto e decorrente dalla data di comunicazione da parte dell'Amministrazione.

3. In caso di inottemperanza *il responsabile di settore* si riserva di far eseguire ad altri, con addebito della spesa all'inadempiente, quanto necessario per l'eliminazione dei vizi riscontrati.